

Statuto della Società Italiana degli Urbanisti

Titolo I - Denominazione, sede, scopi

Art.1

Per iniziativa dei soci fondatori, che operano nel campo della pianificazione, della progettazione e delle politiche urbanistiche, territoriali e ambientali, con funzione di formazione e di ricerca è costituita a norma dell'art.36 del codice civile una associazione denominata "Società Italiana degli Urbanisti" o in sigla SIU.

L'associazione ha sede in Milano, attualmente in via Bonardi 3, presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano; il trasferimento della sede ad altro indirizzo nel medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio dei Rappresentanti.

L'Associazione non ha fini di lucro, non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

Art.2

La SIU si propone:

- a) di promuovere la cultura e le istanze dell'urbanistica presso l'opinione pubblica e sostenere la domanda di governo del territorio;
- b) di promuovere il riconoscimento e la tutela della professione del pianificatore urbanistico, territoriale e ambientale in sede nazionale e internazionale;
- c) di promuovere nelle università italiane, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca, lo sviluppo di qualificati programmi formativi nel campo della progettazione urbanistica, della pianificazione e delle politiche urbanistiche, territoriali e ambientali con particolare attenzione ai corsi di studio indipendenti in urbanistica e pianificazione;
- d) di promuovere il confronto relativo alle attività di ricerca svolte nelle diverse sedi e nei diversi livelli di formazione;
- e) di promuovere, nei settori di competenza, attività di indirizzo e coordinamento di studi e ricerche, di divulgazione e confronto di esperienze e conoscenze, sia in Italia che all'estero;
- f) di favorire e coordinare i rapporti con le associazioni omologhe, europee e non europee;
- g) di promuovere e sostenere atti legislativi e di governo orientati al miglioramento dell'attività didattica e scientifica, incluse le procedure di valutazione nelle università italiane, anche procedendo al monitoraggio dei risultati ottenuti in attuazione delle norme vigenti.

Art.3

La SIU può essere organizzata in sezioni, la cui organizzazione è regolamentata da apposite deliberazioni dell'Assemblea e del suo Consiglio dei Rappresentanti. Scopo delle sezioni è coordinare l'azione di gruppi di soci che operano in particolari campi tematici o devono garantire lo svolgimento di funzioni specifiche. Ogni membro della SIU può aderire a una o più sezioni.

Titolo II - Soci

Art.4

I soci hanno tutti i medesimi diritti ma sono classificati in più categorie. Sono membri della SIU i soci istituzionali, i soci individuali, i soci aderenti e i soci onorari.

I **soci istituzionali** sono i Dipartimenti e le altre strutture Universitarie, e gli Istituti di Ricerca operanti nel campo della pianificazione, della progettazione e delle politiche urbanistiche, territoriali e ambientali.

I **soci individuali** sono ricercatori e professori del settore scientifico disciplinare 08-F1 che si iscrivono e partecipano a titolo personale alla SIU.

I **soci aderenti**, sono i ricercatori, docenti e studiosi di materie affini alla pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale e paesaggistica, nonché i professionisti interessati allo sviluppo e al confronto tecnico-scientifico che si svolge in ambito accademico.

I **soci onorari** sono quei membri che si sono particolarmente distinti nella loro attività di ricerca e di formazione in Italia o all'estero e/o nello sviluppo delle attività della SIU.

La qualifica di socio comporta la possibilità di frequentare l'associazione e le manifestazioni dalla stessa organizzate e di fruire dei suoi servizi.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Art.5

Requisiti per l'ammissione.

Possono essere ammessi alla SIU come soci:

- quei Dipartimenti e quelle strutture universitarie nelle quali sia presente il SSD 08-F1
- i restanti dipartimenti, strutture universitarie e quegli Istituti di Ricerca operanti nel campo della pianificazione, della progettazione e delle politiche urbanistiche, territoriali e ambientali che abbiano un riconoscimento giuridico, se valutati idonei dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio dei Rappresentanti.
- i professori universitari di ruolo (di I e II fascia) e i ricercatori appartenenti al SSD 08/F1.

Infine, se valutati idonei dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio dei Rappresentanti possono essere ammessi alla SIU, come soci aderenti, i laureati specializzati e i dottori di ricerca del SSD 08-F1, nonché gli esperti che, come studiosi, funzionari o liberi professionisti, esercitano la loro attività in settori affini.

La nomina a socio onorario è proposta dal Presidente al Consiglio dei Rappresentanti ed è approvata dalla Assemblea dei soci.

Art.6

Modalità di ammissione. L'ammissione dei soci istituzionali, individuali e aderenti è deliberata a maggioranza semplice dall'Assemblea generale. L'Assemblea generale delibera in materia una volta l'anno per l'anno successivo. Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

Art.7

I soci istituzionali, individuali e aderenti sono tenuti al pagamento della quota sociale, fissata annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio dei Rappresentanti. La quota non è trasferibile e non è rivalutabile. Non esiste obbligo di pagamento della quota sociale per i soci onorari.

Art.8

La qualifica di socio e il diritto di partecipare alle attività sociali si perdono quando ricorrono i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio dei Rappresentanti, in caso di violazione dello statuto e in altri casi di particolare gravità;
- c) per mancata corresponsione della quota associativa annua.

Titolo III - Organi della SIU

Art.9

Sono organi della SIU:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio dei Rappresentanti;
- c) la Giunta esecutiva
- d) il Presidente;
- e) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche hanno durata di anni due, rinnovabili. Alla scadenza dei 4 anni non sarà più possibile ricoprire la medesima carica.

Titolo IV - Assemblea ordinaria e straordinaria

Art.10

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con la quote associativa. L'assemblea deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e in via straordinaria ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione in sede straordinaria può essere disposta dal Consiglio dei Rappresentanti, a maggioranza, o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci della SIU.

Art.11

L'Assemblea generale ordinaria, nella quale è prevista la libera eleggibilità degli organi sociali si

- a) elegge direttamente, ogni due anni, il presidente e l'intero Consiglio dei Rappresentanti votando liberamente i membri in parte tra quelli proposti dai soci istituzionali, in parte liberamente e direttamente con un numero di membri corrispondente alla metà dei rappresentanti istituzionali;
- b) approva la composizione del Consiglio dei Rappresentanti;
- c) nomina ogni due anni il Revisore dei Conti;
- d) approva il rendiconto consuntivo economico finanziario con la relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio precedente;
- e) approva rendiconto preventivo per il nuovo esercizio, il programma generale e progetti specifici di attività;
- f) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio dei Rappresentanti che rendessero vacante la carica;
- g) approva eventuali modifiche di statuto o di regolamento interno alla SIU predisposto dal Consiglio dei Rappresentanti;
- h) approva l'eventuale istituzione di nuove sezioni, stabilendo finalità e modalità di funzionamento;
- i) ratifica le adesioni dei soci alle sezioni e nomina per ciascuna un coordinatore responsabile che resta in carica fino al rinnovo delle cariche sociali;
- j) delibera sull'ammissione o decadenza di nuovi soci;
- k) approva le quote associative su proposta del Consiglio dei Rappresentanti;
- l) stabilisce la sede dell'Assemblea annuale successiva e nomina il responsabile locale della Conferenza come membro della Giunta per l'anno corrente.

Art.12

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, con indicazione dell'o.d.g., del luogo e dell'ora è diramato dal Presidente con almeno 8 (otto) giorni di preavviso mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso (raccomandata, fax, email). L'indirizzo al quale l'avviso è inviato deve essere quello risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei membri effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Tutti i membri (istituzionali, individuali, aderenti e onorari) hanno il diritto di voto su tutti gli oggetti posti in votazione.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto presenti o rappresentati, non computando gli astenuti. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Per le deliberazioni sulle modifiche allo statuto e per lo scioglimento della SIU è richiesto in ogni caso il voto di almeno due terzi dei soci votanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che nomina un socio per la redazione del verbale. Della riunione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Socio incaricato della redazione.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e, per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente, con funzione di Presidente anche dell'assemblea può, in questo caso, scegliere, due scrutinatori tra i presenti.

Titolo V - Consiglio dei Rappresentanti

Art.13

Il Consiglio dei Rappresentanti è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all'Assemblea. Esso è composto da un numero minimo di 7 a un numero massimo di 30 membri tra:

- i delegati proposti da ciascuno dei soci istituzionali aderenti alla SIU,
- i membri eletti direttamente dall'Assemblea Generale secondo l'art. 11, tra i soci individuali provenienti da sede (non associate),
- 2 rappresentanti dei dottorandi eletti tra i dottorandi del primo e secondo anno del settore 08-F1 presenti in strutture e dipartimenti aderenti alla SIU.

Tutti i membri del Consiglio dei Rappresentanti durano in carica 2 anni. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente o su domanda di almeno un quinto membri. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con messaggio di posta elettronica inviato almeno 2 giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno la metà dei consiglieri più uno. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.

Art.14

Il Consiglio dei Rappresentanti:

- a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della SIU in esecuzione della delibera dell'Assemblea Generale;
- b) propone ed elabora progetti e programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea stessa;
- c) discute il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) propone all'Assemblea generale di approvare o respingere le richieste di aspiranti soci;
- e) elegge la Giunta Esecutiva e il Tesoriere;
- f) discute la nomina dei membri onorari.

Titolo VI - Presidente, Giunta Esecutiva, Revisore dei Conti

Art.15

Il Presidente ha la legale rappresentanza della SIU; stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque la SIU; risponde agli atti amministrativi compiuti in nome e per conto della SIU. In caso di assenza o di impedimento le mansioni spettano al membro anziano del Consiglio dei Rappresentanti da più tempo iscritto alla SIU. Presiede l'Assemblea, il Consiglio dei Rappresentanti e la Giunta Esecutiva.

Art.16

Il Consiglio dei Rappresentanti designa tra i suoi componenti la Giunta Esecutiva (da un numero minimo di 5 a un massimo di 9 membri) che affianca il Presidente nella gestione ordinaria della SIU.

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dal Tesoriere, e dai responsabili delle funzioni che il Consiglio dei Rappresentanti decide di istituire (per es. Responsabile organizzativo, Responsabile Comunicazione, Responsabile Eventi, Rappresentante dei dottorandi, Responsabile locale della conferenza annuale, Responsabile del monitoraggio dei provvedimenti governativi e degli Atenei, ...).

La Giunta Esecutiva è un organo di servizio del Consiglio dei Rappresentati e dell'Assemblea che non ha poteri deliberanti ma solo di esecuzione e di istruttoria delle decisioni del Consiglio dei Rappresentanti e della Assemblea dei soci.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano l'esercizio; entro trenta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario deve redigere il bilancio che il Consiglio dei Rappresentanti dovrà sottoporre all'Assemblea dei soci. Ha poteri di firma sui depositi e conti intestati alla SIU presso Istituti Bancari o l'Amministrazione postale. In caso di impedimento è sostituito da un Consigliere designato dal Consiglio dei Rappresentanti tra i suoi membri, che ne esercita tutte le mansioni, assumendo i medesimi poteri di firma.

Art.17

Il revisore dei conti vigila sulla gestione economica e finanziaria della SIU e presenta all'Assemblea una relazione sui bilanci annuali. Ha facoltà di richiedere al Tesoriere verifica delle scritture contabili e di cassa.

Titolo VII - Patrimonio-esercizio sociale

Art.18

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. le quote associative,
2. donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti e amministrazioni pubblici e privati, italiani e stranieri;
3. da proventi derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali;
4. da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.

L'accettazione di donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti e amministrazioni pubblici e privati, italiani e stranieri è subordinata a delibera favorevole del Consiglio dei Rappresentanti.

Art.19

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Titolo VIII - Durata dell'Associazione e scioglimento

Art.20

La SIU ha durata indeterminata e può essere sciolta solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

L'eventuale patrimonio sociale è devoluto dall'Assemblea ad altre associazioni, Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art.21

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Titolo IX - Norme transitorie

Art. 22

Nel primo anno dall'entrata in vigore del presente Statuto e fino alla prima convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci, le funzioni del Consiglio dei Rappresentanti sono svolte dal Consiglio Direttivo, come disciplinato dal precedente Statuto. L'assemblea dei soci potrà avvalersi del suo potere di eleggere il nuovo Presidente.